

DECRETO n.

Oggetto: affidamento in via d'urgenza dei lavori di messa in sicurezza della sala antistante il bar del MANN alla società Orfè Costruzioni s.r.l. con sede in Napoli Stazione Marittima; P. Iva n. 03721560633- CONVALIDA CIG B46EEAB367

Il Direttore

- Visto il D.P.R. n. 233 del 26.11.2007 di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali così come modificato/abrogato dal D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171;
- Visto il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171 di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, in particolare, l'art. 30 che annovera il Museo Archeologico Nazionale di Napoli tra gli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, così come modificato dal D.P.C.M. 19/06/2019 n. 76;
- Visto il D.M. 23 dicembre 2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali";
- Visto il D.M. 23 gennaio 2016 n. 43 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" e ss.mm.ii;
- Visto il D.M. 7 febbraio 2018 n. 88 "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- Visto il D.M. 21 febbraio 2018 n. 113 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i Musei e i luoghi della cultura

di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;

- Visto il D.P.C.M. 19 giugno 2019 n. 76;
- Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, e in particolare l’art. 33 comma 3 che annovera il Museo Archeologico Nazionale di Napoli tra gli istituti dotati di autonomia speciale;
- Visto il D.M. 28 gennaio 2020 n. 21 recante “articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;
- Visto il D.M. 29 gennaio 2020 n. 36 recante “graduazioni delle funzioni dirigenziali di livello non generale”;
- Visto il D.L. 1° marzo 2021 n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” il quale all’art.6 comma 1, prevede la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo come “Ministero della Cultura”;
- Visto il D.P.C.M. 17 ottobre 2023, n. 167 (entrata in vigore 7/12/2023) recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 167, che ha previsto, tra l’altro, che il Museo Archeologico Nazionale di Napoli rientrasse tra le direzioni di I fascia;
- il DPCM del 15 marzo 2024 n. 57 concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente della valutazione della Performance.

- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il DPR 97/2003 “Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”.
- Visto il D. Leg.vo 7 agosto 1997, n. 279 che, al Titolo III, disciplina il nuovo sistema di contabilità economica delle pubbliche Amministrazioni ed i suoi elementi cardine;
- Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196” (Legge di Contabilità e Finanza Pubblica);
- Visto il D.lgl.n.93 del 12.05.2016 recante il “riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”. ;
- Visto l'art.3 del D.lgs 29/2018, relativo alla spesa decentrata degli uffici periferici delle Amministrazioni Statali;
- Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modificazioni ed integrazioni;

- Il D.lvo n.36/2023, E in particolare l'art. 140 il quale statuisce " 1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisi o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità".

Visto

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 settembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti con il n. 2633 del 15 ottobre 2023, con il quale è stato conferito al Prof. Massimo Osanna l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale della Direzione generale dei Musei nell'ambito del Ministero della cultura;

4

Vista

- la comunicazione, acquisita con nota prot. MAN-NA n. 41709 del 14 dicembre 2023 del Segretariato Generale, nella persona del Segretario Generale Dott. Mario Turetta, di delega di tutte le attività di gestione del Museo Archeologico Nazionale di Napoli al Direttore Generale Musei Prof. Massimo Osanna;

Visto

il Decreto del Capo del Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale n.2 del 07.08.2024 di avocazione a sé dei poteri direttivi concernenti l'ordinaria gestione del Museo Archeologico Nazionale di Napoli e di delega di tutte le attività concernenti l'ordinaria gestione

dell'istituto al Prof. Massimo Osanna Direttore della Direzione generale Museo;

Vista

- la programmazione triennale dei lavori pubblici allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 approvato da parte del CDA del MANN nella seduta del 28 dicembre 2023 e già autorizzato limitatamente alla gestione provvisoria con Decreto Direttoriale del 9 gennaio 2024 n. 11 del Direttore Generale Musei Prof. Massimo Osanna;

Visto

- Il capitolo 1.2.6.001 – articolo 1.10.05.04.001 denominato “oneri da contenzioso” che nell’anno finanziario 2024 è stato oggetto di consistenti stanziamenti iniziali e di ulteriori incrementi in sede di prima variazione al bilancio di previsione 2024, a copertura dei debiti assunti negli anni 2022 e 2023, fuori dalla normale procedura di assunzione, stante la mancata approvazione entro il 31.12.2023 del bilancio di previsione anno 2023;
- il Decreto MiC DG-MU SERV I n. 352 del 24.04.2024, recante l’approvazione in favore di questo Ente” dei bilanci di previsione degli esercizi finanziari 2023 e 2024;
- La nomina a r.u.p. dell’arch. Amanda Piezzo, det. nr. 33 del 19.03.2024, finalizzata all’ istruttoria e alle verifiche anche economiche richieste relative alla presente procedura;
- La relazione istruttoria del r.u.p. del 29.07.2024 prot.4818-A, nella quale si attesta, tra l’altro, l’effettiva esecuzione delle attività in oggetto;
- La determina n.102 del 06.09.2024 con la quale si è dato l’incarico al responsabile del procedimento arch. Piezzo di

produrre i. CIG relativi ai procedimenti per i quali è stata nominata responsabile;

- Lo Statuto del Museo Archeologico di Napoli;

Preso atto che

Come risulta dalla relazione istruttoria del r.u.p. sopra citata, "in data 29.09.23 alle ore 13.30 circa si è verificata la caduta di una porzione di intonaco dalla parte centrale della volta a padiglione presente nella sala di disimpegno antistante la caffetteria del Mann; è stato richiesto in forma di somma urgenza l'intervento immediato dell'Impresa Orfè Costruzioni srl, già presente al Mann ed impegnata nei lavori di manutenzione straordinaria delle sale del Medagliere, al fine di verificare lo stato di coesione di tutto l'intonaco della volta e di rimuovere le parti in stato di distacco o incipiente caduta a seguito del quale sono state rimosse tutte le porzioni di intonaco in stato di incipiente caduta";

6

con atto acquisito al prot.n. 7468 del 4.10.23" l'arch. Amanda Piezzo, in qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico al fine ripristinare la completa fruizione in sicurezza proponeva al Direttore l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della sala antistante la caffetteria all'impresa Orfè Costruzioni srl, autorizzato con nota a margine;

con nota prot.n. 7704 del 12.10.23 l'arch. Amanda Piezzo, in qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico trasmetteva la relativa perizia di spesa per € 64.102,34 oltre IVA al 10%;

con nota prot.n. 7824 del 16.10.23 l'arch. Amanda Piezzo veniva nominata Direttore dei Lavori per "l'intervento di messa in sicurezza sala antistante caffetteria";

con nota prot.n. 7824 del 16.10.23 l'Impresa Orfè Costruzioni Srl veniva invitata a presentare un'offerta di ribasso sull'importo di € 64.105,34 per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

con nota prot.n. 7845 del 17.10.2023 l'Impresa Orfè Costruzioni Srl

presentava un'offerta di ribasso pari al 5% sull'importo suddetto, ritenuta congrua con nota a margine della stessa;

con nota prot.n. 7856 del 17.10.23 veniva *"comunicato all'Impresa Orfè Costruzioni Srl l'affidamento dell'esecuzione dei lavori in oggetto per un importo al netto del ribasso offerto pari ad € 60.900,00 oltre IVA al 10% disponendo l'avvio dell'esecuzione immediata degli interventi in via d'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art.17 c.9 del d.lgs 36/2023 nelle more della stipula dell'atto negoziale"*;

Preso atto della relazione del rup avente ad oggetto l'istruttoria per l'accertamento ed attestazione al fine dell'eventuale liquidazione degli importi maturati, acquisita al prot.n. 4818-A del 29.07.2024;

Preso atto che all'affidamento non ha seguito l'intera procedura di cui al D.lgs. n. 36/2023,e, più in particolare è mancato il formale provvedimento di 'approvazione dell'organo di amministrazione con relativa imputazione della spesa, oltre all'autodichiarazione sul possesso dei requisiti;

7

Vista l'autorizzazione del Direttore a margine della perizia di spesa e proposta di affidamento prot.n. 7704 del 12.10.2023;

Vista la richiesta di parere all'Avvocatura, prot.n. 345 del 17.01.2024, relativamente al dubbio circa la legittimità delle "modalità di stipula di convenzioni" tra il MANN e soggetti attuatori per la realizzazione di una serie di attività d'interesse per il Museo *"circa le determinazioni che l'Amministrazione dovrà assumere nei confronti della società Villaggio Globale e della Società Electa Spa e di tutti gli operatori economici esecutori degli interventi elencati nella tabella allegata al fine di evitare, ove possibile, il sorgere di vertenze che potrebbero vedere il Museo soccombente"*;

Richiamato integralmente il parere reso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in data 07.03.2024 ed acquisito agli atti con il prot. n. 1530, secondo cui: *".....l'azione amministrativa fin qui svolta parrebbe presentare dei vizi riconducibili, al più, ad ipotesi di annullabilità, con applicazione della*

relativa disciplina (art. 21 nonies L. n. 241/1990), ivi inclusa la possibilità di sanatoria (nei limiti in cui sia ritenuta strettamente indispensabile, tenuto conto del tempo trascorso e della conclusione delle mostre de quibus), anche a mezzo di un provvedimento che riepiloghi la vicenda e, individuate le criticità, provveda alla loro convalida e/o sanatoria”;

In particolare nell’invocato parere si legge che *“le eventuali illegittimità producenti vizi di annullabilità potrebbero essere fatte valere esclusivamente da codesta Amm.ne mediante la procedura di cui all’art.21 nonies comma 1 L.7 agosto 1990 n.241 i cui presupposti di operatività appaiono nel caso di specie quantomeno dubbi: considerato il tenore della predetta norma (secondo cui “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’art.21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’art.20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge;*

8

Nello specifico il parere si riferisce ai rapporti con Villagio Globale International s.r.l. Ed Electa, ma dal punto di vista giuridico sembra riferirsi a tutte le situazioni in cui si è realizzato un affidamento diretto sottosoglia (per le quali risulta applicabile l’art.36 comma 2 D.lgs n.50/2016) e/o per eventuali illegittimità producenti vizi di annullabilità e per i quali non si è proceduti al relativo annullamento ex art. 21-octies entro un termine ragionevole.

Nel parere si legge che *“i predetti vizi possono essere superati mediante convalida” facendo osservare che “il comma 2 dell’art.21-nonies della L.241 del 1990, consente alla pubblica amministrazione di convalidare i propri atti affetti da vizi di legittimità, attraverso una manifestazione di volontà intesa ad eliminare il vizio da cui l’atto stesso è inficiato, ciò attraverso un istituto di*

carattere generale, volto a rendere l'atto stabile a tutti gli effetti per i quali è preordinato, ogniqualvolta il pubblico interesse ne richieda il consolidamento. L'ampiezza della formula utilizzata dal legislatore consente di ricomprendere nella convalida figure quali la sanatoria (che si verifica allorquando un provvedimento viziato per mancanza nel procedimento di un atto preparatorio viene sanato dall successiva emanazione dell'atto mancante) e la ratifica" (cons. Stato sez. V 22.08.2023 n. 7891).

Quanto alla mancata previsione dell'impegno di spesa, l'Avvocatura fa osservare che *"è quanto meno dubbio che una simile omissione determini necessariamente la nullità del contratto. Invero una simile qualificazione opera per l'attività contrattuale degli enti locali, atteso il complessivo tenore dell'art. 191 D.lgs 18 agosto 2020, n. 267 (TUEL).... Omissis... E che in mancanza di un'espressa previsione*

normativa in tal senso nel codice dei contratti(laddove pur si persegue l'obiettivo-come principio guida- della sostenibilità finanziaria dell'appalto) l'eventuale mancanza di copertura finanziaria non sembra generare un'ipotesi di nullità del contratto... Omissis....Nè del resto potranno individuarsi ipotesi di nullità al di fuori di quelle espressamente previste" (cfr.pag.6-7 del parere).

Richiamato altresì il successivo parere dell'Avvocatura acquisito al prot.n. 3308-A del 28.05.2024 il quale ha ritenuto che *"relativamente alle fattispecie ...in cui è presente quantomeno una determina a contrarre o anche un contratto o una disposizione di proroga di precedente pattuizione- è possibile richiamare quanto detto nella precedente consultazione, specie in tema di convalida ex art. 21 nonies L.241/90-";*

Vista

La proposta prot.n. 7468 del 4.10.2023 che indica i motivi dello stato di urgenza le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, in particolare che *"le cause dell'accaduto sono ascrivibili non tanto a questioni di natura strutturale, quanto alla sostanziale, benché non*

manifesta, condizione di distacco degli intonaci della volta, alla cui caduta hanno probabilmente contribuito, ma solo in ultima analisi, i recenti eventi sismici”

Dato atto che nel caso specifico è mancata la formale ”approvazione dell’organo di amministrazione con contestuale imputazione della spesa, stante la mancata approvazione del bilancio e la scadenza dell’esercizio provvisorio ad aprile 2023;

Considerata l’intervenuta realizzazione delle attività e la sostanziale convalida insita nella decisione di non attivare la procedura di autotutela, *medio tempore*, oltre che la valutazione di congruità contenuta nella comunicazione prot.n. 7856 del 17.10.2023 e dell’effettiva esecuzione della prestazione e come riportato nella relazione istruttoria del r.u.p. sopra citata, l’affidamento in parola veniva effettuato “in via d’urgenza “ a seguito della *“caduta di una porzione di intonaco dalla parte centrale della volta a padiglione presente nella sala di disimpegno antistante la caffetteria del MANN”* e sul computo metrico estimativo di cui alla perizia di spesa trasmessa dall’arch. Amanda Piezzo con nota prot. 7704 del 12.010.2023 è stato operato un ribasso del 5%;

Visto che, al fine di dare seguito a quanto indicato dall’ Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, è stata nominata RUP, ex art. 5 della L n. 241/1990, l’arch. Amanda Piezzo, con nota prot. n 33 del 19.03.2024., al fine di compiere l’istruttoria e le verifiche anche economiche richieste relative alla presente procedura;

Vista la relazione del RUP acquisita agli atti dell’Amministrazione in data 28.03.2024 prot.n. 2092 ;

Visto l’art. 21 nonies, comma 2, della L n. 241/1990, secondo cui: *“È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”.*

Visto che la convalida produce effetti retroattivi anche se, per consolidata giurisprudenza, i suoi effetti non possono giungere a comprimere diritti

precedentemente illegittimamente incisi (si veda Cds Ad. Plenaria n. 6 del 26 agosto 1991);

Visto che *“la convalida è figura del sistema amministrativo facente parte del più ampio fenomeno dell'autotutela, potere in virtù del quale la P.A. ha la facoltà di sanare i propri atti da vizi di legittimità, in applicazione del principio di economia dei mezzi giuridici e di conservazione degli atti. Essa consiste, in particolare in una manifestazione di volontà della pubblica amministrazione rivolta ad eliminare il vizio dell'atto (originariamente) invalido, in genere per vizi formali o di procedura o per incompetenza”* (Cfr CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - SENTENZA 14 ottobre 2011, n.5538);

Rilevato che a norma dell'art. dell'art.18 comma 1, secondo capoverso, del D.Lgs.36/2023 nella parte in cui dispone: *“In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto”*; per l'effetto la forma della stipulazione mediante lo “scambio di corrispondenza”, con la materiale trasmissione del documento di proposta contrattuale da un soggetto all'altro, qualunque sia il mezzo utilizzato, è in grado di determinare l'incrocio di proposta e accettazione, il cui “contenuto” sia manifestato nel/nei documento/i che contengano in maniera completa tutte le condizioni contrattuali, soddisfa i requisiti di cui agli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 che impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, poiché le citate norme integrano una delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell'art. 1350 c.c. (Cass.Civ. S.U., 30 marzo 1994, n. 3132; cfr. recente parere del MIT-Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- n.2341 del 26/02/2024 il quale fornisce chiarimenti sulla forma del contratto di appalto in relazione alle ipotesi negoziali concernenti “le procedure negoziate e gli affidamenti

diretti”)

Viste le verifiche e valutazioni compiute dal RUP, nonché le ragioni di pubblico interesse sottese alla necessità da parte dell’Amministrazione di sanare i vizi riscontrati nella procedura in oggetto nei confronti della Orfè Costruzioni S.r.l. Con sede in Napoli Stazione Marittima, P.Iva n. A037215606333, anche al fine di evitare un probabile contenzioso con l’operatore economico in questione e considerata l’effettiva esecuzione delle prestazioni in oggetto;

Dato atto che l’esercizio della facoltà di convalidare il provvedimento amministrativo illegittimo comporta l’emanazione di un provvedimento nuovo ed autonomo rispetto al provvedimento da convalidare, di carattere costitutivo, che si ricollega all’atto convalidato al fine di mantenere fermi gli effetti fin dal momento in cui esso viene emanato (Consiglio di Stato IV sez. N.4460 del 9.07.2010);

Considerato che

I principi generali dell’ordinamento richiedono alle amministrazioni di evidenziare le passività insorte e di adottare tempestivamente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi con eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti ad eventuali contenziosi compresi quelli conseguenti ad un’azione civile di arricchimento senza causa di cui all’art.2041 c.c.;

Vista la copertura economica sul capitolo 1.2.6.001, art. 1.10.05.04.001 dell’esercizio finanziario 2024;

Visto che il presente decreto annulla e sostituisce il precedente con repertorio n. 146 del 13/11/2024 per la rilevazione di un errore tecnico nell’elaborazione del CIG;

12

DECRETA

- La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e



ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;

- La presa d'atto della relazione inviata dal RUP ed acquisita agli atti dell'Amministrazione in data 29.07.2024 prot.4818-A, attestante, tra l'altro, la effettiva esecuzione dei *Lavori di messa in sicurezza della sala antistante al Bar caffetteria del MANN al prezzo di € 60.900,00 oltre IVA al 10%*;
- la presa d'atto dei pareri resi dall'Avvocatura dello Stato acquisiti al prot.n. 1530 del 7.03.2024 e prot.n. 3308 del 28.05.2024,
- La presa d'atto e la convalida dell'affidamento-suddetto, unitamente ai relativi atti della procedura amministrativa posta in essere dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli a favore della società Orfè Costruzioni s.r.l. con sede in Napoli Stazione Marittima; P.Iva n. 037215606333, avente ad oggetto l'esecuzione, in via d'urgenza, dei *"Lavori di messa in sicurezza della sala antistante al Bar caffetteria del MANN al prezzo di € 60.900,00 oltre IVA al 10%";*
- il pagamento degli importi così come quantificati dal RUP, previa acquisizione della autodichiarazione e verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e sulla tracciabilità dei flussi finanziari e previa regolare acquisizione di fattura elettronica, compiute tutte le verifiche ed ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa di settore;
- di numerare e pubblicare il suddetto decreto sul sito istituzionale del MANN e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.23 comma 1 lett.d) del D.Lgs.33/2013;
- di mandare ai competenti Uffici /Direzioni tutti gli adempimenti di competenza;
- di mandare il presente atto per competenza all'Ufficio Bilancio e per il controllo di competenza al collegio dei Revisori Contabili del MANN , all'ANAC; alla Corte dei Conti
- di comunicare il presente atto all'operatore economico;

Il presente provvedimento è impugnabile, con ricorso dinanzi al Tar, nel

termine di 60 giorni oppure con Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Attestazione di regolarità amministrativa

Il Segretario Amministrativo

Dott.ssa Stefania Saviano

Attestazione di copertura finanziaria

Si attesta la copertura finanziaria della spesa.

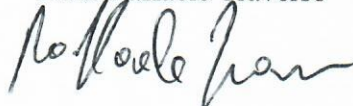
Anno finanziario	Capitolo	Articolo	Importo
2024	1.2.6.001	1.10.05.04.001	€ 66.990,00 (incluso IVA)

Si procederà al perfezionamento dell'obbligazione giuridica e al successivo impegno contabile.

14

Funzionario Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Dott. Raffaele Traverso



il Direttore Generale delegato

Prof. Massimo Osanna